



Documento di seduta

A8-0175/2019

13.3.2019

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatori: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

(Commissioni congiunte – articolo 55 del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	68
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	70

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0353),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0207/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 55 del regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0175/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il piano d'azione per finanziare la crescita²⁵ sostenibile definendo un'ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d'azione è il riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili finalizzato al raggiungimento di una crescita sostenibile e inclusiva. L'istituzione di un sistema di classificazione unificato *per le* attività sostenibili costituisce l'azione più importante e urgente prevista dal piano d'azione. Il piano riconosce che lo spostamento dei flussi di capitali verso attività più sostenibili deve poggiare su un concetto condiviso di "sostenibile". Quale primo passo, la formulazione di linee guida chiare sulle attività che possono essere considerate un contributo agli obiettivi ambientali dovrebbe permettere di informare meglio in merito agli investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili. Ulteriori linee guida sulle attività che contribuiscono ad altri obiettivi di sostenibilità, compresi quelli sociali, potrebbero essere sviluppate in una fase successiva.

²⁵ COM(2018) 97 final.

Emendamento

(6) *Nel* marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il piano d'azione per finanziare la crescita²⁵ sostenibile definendo un'ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d'azione è il riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili finalizzato al raggiungimento di una crescita sostenibile e inclusiva. L'istituzione di un sistema di classificazione unificato *e di indicatori atti a valutare l'impronta di carbonio nel caso delle* attività sostenibili costituisce l'azione più importante e urgente prevista dal piano d'azione. Il piano riconosce che lo spostamento dei flussi di capitali verso attività più sostenibili deve poggiare su un concetto condiviso di "sostenibile". Quale primo passo, la formulazione di linee guida chiare sulle attività che possono essere considerate un contributo agli obiettivi ambientali dovrebbe permettere di informare meglio in merito agli investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili. Ulteriori linee guida sulle attività che contribuiscono ad altri obiettivi di sostenibilità, compresi quelli sociali, potrebbero essere sviluppate in una fase successiva.

²⁵ COM(2018) 97 final.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Pur riconoscendo l'urgenza di far

fronte ai cambiamenti climatici, un'azione incentrata unicamente sull'esposizione al carbonio potrebbe avere effetti di ricaduta negativi, dovuti al riorientamento dei flussi di investimento verso obiettivi che presentano altri rischi ambientali. È pertanto opportuno porre in essere garanzie adeguate al fine di assicurare che le attività economiche non pregiudichino altri obiettivi ambientali, quali biodiversità ed efficienza energetica. Gli investitori necessitano di informazioni complete e comparabili riguardo ai rischi ambientali e al relativo impatto per valutare i loro portafogli al di là dell'esposizione al carbonio.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Data l'urgenza del degrado ambientale e del consumo eccessivo di risorse in molti settori interconnessi, è necessario adottare un approccio sistemico rispetto a tendenze negative in crescita esponenziale, quali la perdita di biodiversità, il consumo eccessivo di risorse a livello globale, l'emergere di nuove minacce, comprese le sostanze chimiche pericolose e i relativi composti, la scarsità alimentare, i cambiamenti climatici, la riduzione dell'ozono, l'acidificazione degli oceani, l'esaurimento delle acque dolci e i cambiamenti nella destinazione dei terreni. È pertanto necessario che le azioni da adottare siano lungimiranti e all'altezza delle sfide future. La portata di tali sfide richiede un approccio olistico e ambizioso e l'applicazione di un rigoroso principio di precauzione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La relazione d'iniziativa del Parlamento europeo sulla finanza sostenibile, del 29 maggio 2018, definisce gli elementi essenziali della tassonomia e degli indicatori di sostenibilità, al fine di incentivare investimenti sostenibili. Dovrebbe essere garantita la coerenza tra le pertinenti normative.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Le dimensioni della sfida comportano un riorientamento graduale dell'intero sistema finanziario affinché esso sostenga un'economia che funzioni su basi sostenibili. A tal fine, è necessario integrare pienamente nel sistema la finanza sostenibile e occorre tener conto dell'impatto di tutti i prodotti e servizi finanziari in termini di sostenibilità.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L'offerta di prodotti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili è un modo efficace di ***incanalare*** gli investimenti privati verso ***le*** attività sostenibili. I requisiti nazionali per commercializzare ***come investimenti sostenibili*** prodotti finanziari e

(9) L'offerta di prodotti e servizi finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili è un modo efficace di ***trasferire gradualmente*** gli investimenti privati ***da attività con impatto ambientale negativo*** verso attività ***più*** sostenibili. I requisiti nazionali per commercializzare

obbligazioni societarie, in particolare i requisiti che gli operatori di mercato devono soddisfare per poter usare un marchio nazionale, puntano ad aumentare la fiducia degli investitori, creare visibilità e affrontare le preoccupazioni legate alla pratica della "verniciatura verde". Questa pratica consiste nell'ottenere un vantaggio sulla concorrenza in modo sleale commercializzando un prodotto finanziario come ecocompatibile quando in realtà non soddisfa gli standard ambientali di base. Attualmente alcuni Stati membri dispongono di sistemi di marchi. Tali sistemi sono basati su tassonomie che classificano le attività economiche ecosostenibili in maniera diversa. Dati gli impegni assunti con l'accordo di Parigi e a livello di Unione, è probabile che sempre più Stati membri istituiscano sistemi di marchi o introducano altri requisiti che gli operatori di mercato dovranno soddisfare per poter commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come ecosostenibili. Nell'attuale contesto gli Stati membri faranno ricorso alle rispettive tassonomie nazionali per determinare quali investimenti possono essere considerati sostenibili. Se tali requisiti nazionali si basano su criteri diversi per determinare le attività economiche da considerarsi ecosostenibili, gli investitori saranno scoraggiati dall'investire fuori dai confini nazionali, a causa della difficoltà di confrontare le diverse opportunità d'investimento. Inoltre, gli operatori economici desiderosi di attirare investimenti da altri paesi dell'Unione dovrebbero soddisfare criteri diversi nei diversi Stati membri affinché le loro attività possano essere considerate ecosostenibili ai fini dei diversi marchi. L'assenza di criteri uniformi **aumenterà** quindi i costi e **creerà** un forte disincentivo per gli operatori economici, con conseguente impedimento dell'accesso ai mercati dei capitali transfrontalieri per investimenti sostenibili. Si prevede che le barriere all'accesso ai mercati dei capitali

prodotti **e servizi** finanziari e obbligazioni societarie **come investimenti sostenibili conformemente al presente regolamento**, in particolare i requisiti che gli operatori di mercato devono soddisfare per poter usare un marchio nazionale, puntano ad aumentare la fiducia **e la consapevolezza dei rischi da parte** degli investitori, creare visibilità e affrontare le preoccupazioni legate alla pratica della "verniciatura verde". Questa pratica consiste nell'ottenere un vantaggio sulla concorrenza in modo sleale commercializzando un prodotto finanziario come ecocompatibile quando in realtà non soddisfa gli standard ambientali di base. Attualmente alcuni Stati membri dispongono di sistemi di marchi. Tali sistemi sono basati su tassonomie che classificano le attività economiche ecosostenibili in maniera diversa. Dati gli impegni assunti con l'accordo di Parigi e a livello di Unione, è probabile che sempre più Stati membri istituiscano sistemi di marchi o introducano altri requisiti che gli operatori di mercato dovranno soddisfare per poter commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come ecosostenibili. Nell'attuale contesto gli Stati membri faranno ricorso alle rispettive tassonomie nazionali per determinare quali investimenti possono essere considerati sostenibili. Se tali requisiti nazionali si basano su criteri **e indicatori** diversi per determinare le attività economiche da considerarsi ecosostenibili, gli investitori saranno scoraggiati dall'investire fuori dai confini nazionali, a causa della difficoltà di confrontare le diverse opportunità d'investimento. Inoltre, gli operatori economici desiderosi di attirare investimenti da altri paesi dell'Unione dovrebbero soddisfare criteri diversi nei diversi Stati membri affinché le loro attività possano essere considerate ecosostenibili ai fini dei diversi marchi. L'assenza di criteri **e indicatori** uniformi **orienterà gli investimenti in modo inefficace, e in alcuni casi**

transfrontalieri ai fini della raccolta di fondi per i progetti sostenibili aumenteranno. I criteri per stabilire *se* un'attività economica è *ecosostenibile* dovrebbero pertanto essere armonizzati a livello dell'Unione, allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e impedire che ne emergano in futuro. Grazie a tale armonizzazione sarà più facile per gli operatori economici raccogliere oltrefrontiera *dei fondi* per le loro attività *verdi*, poiché le attività economiche potranno essere confrontate a fronte di criteri uniformi prima di essere selezionate come attivi sottostanti destinati a investimenti ecosostenibili. Sarà quindi più facile attirare investimenti da altri paesi dell'Unione.

controproducente, sotto il profilo ambientale e farà sì che gli obiettivi in materia di ambiente e sostenibilità non saranno raggiunti. Tale assenza aumenta quindi i costi e crea un forte disincentivo per gli operatori economici, con conseguente impedimento dell'accesso ai mercati dei capitali transfrontalieri per investimenti sostenibili. Si prevede che le barriere all'accesso ai mercati dei capitali transfrontalieri ai fini della raccolta di fondi per i progetti sostenibili aumenteranno. I criteri e gli indicatori per stabilire il grado di sostenibilità di un'attività economica dovrebbero pertanto essere gradualmente armonizzati a livello dell'Unione, allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e di impedire che ne emergano in futuro. Grazie a tale armonizzazione di informazioni, parametri e criteri, sarà più facile per gli operatori economici raccogliere fondi oltrefrontiera per le loro attività ecosostenibili, poiché le attività economiche potranno essere confrontate a fronte di criteri e indicatori uniformi prima di essere selezionate come attivi sottostanti destinati a investimenti ecosostenibili. Sarà quindi più facile attirare investimenti da altri paesi dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Affinché l'Unione onori i propri impegni in materia di ambiente e clima, è necessario mobilitare investimenti privati. Per fare ciò sono necessarie una pianificazione a lungo termine nonché la stabilità e la prevedibilità normativa per gli investitori. Al fine di garantire un quadro strategico coerente per investimenti sostenibili, è dunque importante che le disposizioni del presente

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Inoltre, se i partecipanti ai mercati non **forniscono nessuna spiegazione agli investitori rispetto a** come le attività in cui investono contribuiscono agli obiettivi ambientali, oppure se per spiegare **quel che costituisce** un'attività economica "**sostenibile**" usano **concetti** differenti per gli investitori sarà troppo gravoso controllare e confrontare i vari prodotti finanziari. È stato constatato che questa situazione scoraggia gli investitori dall'investire nei prodotti finanziari **verdi**. Inoltre, la mancanza di fiducia degli investitori penalizza gravemente il mercato degli investimenti sostenibili. Si è altresì constatato che le norme nazionali o le iniziative di mercato attuate per affrontare questo problema entro i confini nazionali portano a una frammentazione del mercato interno. Se i partecipanti ai mercati finanziari informano del modo in cui i prodotti finanziari da essi dichiarati ecocompatibili contribuiscono agli obiettivi ambientali, e se per comunicare tali informazioni usano criteri comuni adottati a livello di Unione per stabilire l'ecosostenibilità di un'attività economica, sarà più facile per gli investitori confrontare **le** opportunità di investimento **ecocompatibili** oltrefrontiera. Gli investitori investiranno nei prodotti finanziari verdi con maggiore fiducia in tutta l'Unione, migliorando così il funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(10) Inoltre, se i partecipanti ai mercati non **indicano** come le attività in cui investono contribuiscono **negativamente o positivamente** agli obiettivi ambientali, oppure se per spiegare **il grado di ecosostenibilità di** un'attività economica usano **parametri e criteri** differenti **per la determinazione dell'impatto**, per gli investitori sarà troppo gravoso controllare e confrontare i vari prodotti finanziari. È stato constatato che questa situazione scoraggia gli investitori dall'investire nei prodotti finanziari **sostenibili**. Inoltre, la mancanza di fiducia degli investitori penalizza gravemente il mercato degli investimenti sostenibili. Si è altresì constatato che le norme nazionali o le iniziative di mercato attuate per affrontare questo problema entro i confini nazionali portano a una frammentazione del mercato interno. Se i partecipanti ai mercati finanziari informano del modo in cui i prodotti finanziari da essi dichiarati ecocompatibili contribuiscono agli obiettivi ambientali, e se per comunicare tali informazioni usano criteri comuni adottati a livello di Unione per stabilire l'ecosostenibilità di un'attività economica, sarà più facile per gli investitori confrontare **l'impatto ambientale delle opportunità di investimento oltrefrontiera e le società partecipate saranno incentivate a rendere più sostenibili i loro modelli aziendali**. Gli investitori investiranno nei prodotti finanziari verdi con maggiore fiducia in tutta l'Unione, migliorando così il funzionamento del mercato interno.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *Per produrre effetti significativi sull'ambiente e in termini più ampi di sostenibilità, ridurre gli oneri amministrativi superflui per i partecipanti ai mercati finanziari e gli altri portatori di interessi e favorire la crescita dei mercati finanziari europei che finanziano attività economiche sostenibili, la tassonomia dovrebbe basarsi su criteri e indicatori armonizzati, comparabili e uniformi, comprendenti almeno gli indicatori dell'economia circolare. Tali indicatori dovrebbero essere coerenti con la metodologia unificata di valutazione del ciclo di vita ed essere applicati in tutte le iniziative regolamentari dell'Unione. Dovrebbero costituire la base della valutazione delle attività economiche, del rischio degli investimenti e dell'impatto ambientale. È necessario evitare qualsiasi sovrapposizione nella regolamentazione, poiché ciò non sarebbe conforme ai principi del legiferare meglio, non consentirebbe un'applicazione proporzionata e non sarebbe in linea con l'obiettivo di stabilire una terminologia coerente e un quadro normativo chiaro. Occorre altresì evitare l'imposizione di oneri superflui, sia alle autorità che agli istituti finanziari. Nella stessa ottica, l'ambito di applicazione e l'uso dei criteri di vaglio tecnico, così come il collegamento con altre iniziative, dovrebbero essere chiaramente definiti prima che la tassonomia e i relativi criteri entrino in vigore. La fissazione di criteri armonizzati di ecosostenibilità per le attività economiche dovrebbe tener conto della competenza degli Stati membri nei vari settori di intervento. Le prescrizioni*

del presente regolamento dovrebbero applicarsi in maniera proporzionata agli enti piccoli e non complessi quali definiti dal presente regolamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) *Gli indicatori dovrebbero essere armonizzati sulla base di iniziative esistenti, quali i lavori della Commissione, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'OCSE, tra gli altri, e dovrebbero descrivere l'impatto ambientale in termini di CO₂ e di altre emissioni, biodiversità, produzione di rifiuti, utilizzo dell'energia ed energie rinnovabili, materie prime, acqua e uso diretto e indiretto del suolo, come stabilito nel quadro di monitoraggio per l'economia circolare della Commissione (COM(2018)0029 final), nel piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015)0614 final) e nella risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (2014/2208(INI)). Inoltre, gli indicatori dovrebbero essere elaborati tenendo conto anche delle raccomandazioni del gruppo di esperti della Commissione sui finanziamenti a sostegno dell'economia circolare ("Support to Circular Economy Financing Expert Group"). La Commissione dovrebbe valutare come integrare l'attività di tale gruppo di esperti in quella del gruppo di esperti tecnici. Gli indicatori dovrebbero tenere conto delle norme riconosciute a livello internazionale in materia di sostenibilità.*

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per fronteggiare gli attuali ostacoli al funzionamento del mercato interno e impedire che emergano in futuro, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a usare un concetto comune ***di investimento ecosostenibile*** all'atto di definire i requisiti che gli operatori di mercato devono soddisfare per etichettare i prodotti finanziari o le obbligazioni societarie commercializzati come ecosostenibili a livello nazionale. Per le stesse ragioni, i gestori di fondi e gli investitori istituzionali che asseriscono di perseguire obiettivi ambientali dovrebbero usare lo stesso concetto di investimento ecosostenibile quando informano del modo in cui perseguono tali obiettivi.

Emendamento

(11) Per fronteggiare gli attuali ostacoli al funzionamento del mercato interno e impedire che ***ne*** emergano in futuro, gli Stati membri ***e l'Unione*** dovrebbero essere tenuti a usare un concetto comune ***relativamente al grado di ecosostenibilità degli investimenti*** all'atto di definire i requisiti che gli operatori di mercato devono soddisfare per etichettare i prodotti ***e i servizi*** finanziari o le obbligazioni societarie commercializzati come ecosostenibili a livello nazionale. Per le stesse ragioni, i gestori di fondi e gli investitori istituzionali che asseriscono di perseguire obiettivi ambientali dovrebbero usare lo stesso concetto di investimento ecosostenibile ***e gli stessi indicatori, parametri e criteri per il calcolo dell'impatto ambientale*** quando informano del modo in cui perseguono tali obiettivi.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) ***Definire i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche potrebbe incoraggiare le aziende a pubblicare, volontariamente, sui loro siti le informazioni relative alle proprie attività economiche ecosostenibili.*** Le informazioni ***non solo*** permetteranno ai pertinenti operatori dei mercati finanziari di individuare facilmente ***le aziende che svolgono*** attività economiche ***ecosostenibili***, ma faciliteranno anche queste ultime nella raccolta di fondi ***per le loro attività verdi.***

Emendamento

(12) Le informazioni ***relative all'impatto ambientale delle attività*** permetteranno ai pertinenti operatori dei mercati finanziari di individuare ***e stabilire*** facilmente ***il grado di ecosostenibilità delle*** attività economiche ***svolte dalle aziende***, ma faciliteranno anche queste ultime nella raccolta di fondi.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) **Una classificazione unionale** delle attività economiche ecosostenibili dovrebbe consentire lo sviluppo delle politiche future dell'Unione, in particolare di norme a livello unionale per prodotti finanziari ecosostenibili, per pervenire, da ultimo, alla creazione di marchi che riconoscono formalmente la conformità a tali norme in tutta l'Unione. Requisiti giuridici uniformi, basati su criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche **che consentano di definire un investimento ecosostenibile**, sono necessari come riferimento per la futura legislazione dell'Unione intesa a **favorire tali** investimenti.

Emendamento

(13) **Indicatori a livello di Unione pertinenti per la determinazione dell'impatto ambientale** delle attività economiche ecosostenibili dovrebbero consentire lo sviluppo delle politiche **e strategie** future dell'Unione, in particolare di norme a livello unionale per prodotti finanziari ecosostenibili, per pervenire, da ultimo, alla creazione di marchi che riconoscono formalmente la conformità a tali norme in tutta l'Unione, **nonché per gettare le basi per altre misure economiche, regolamentari e prudenziali**. Requisiti giuridici uniformi **per l'esame del grado di ecosostenibilità degli investimenti**, basati su criteri uniformi **per la determinazione del grado** di ecosostenibilità delle attività economiche **e su indicatori comuni per la valutazione dell'impatto ambientale degli investimenti**, sono necessari come riferimento per la futura legislazione dell'Unione intesa **ad agevolare il passaggio da investimenti con impatto ambientale negativo a investimenti con impatto positivo**.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Nel contesto delle attività volte al raggiungimento degli OSS nell'Unione, scelte politiche quali la creazione di un Fondo europeo per gli investimenti strategici **hanno di fatto contribuito a dirigere** gli investimenti privati,

Emendamento

(14) Nel contesto delle attività volte al raggiungimento degli OSS nell'Unione, scelte politiche quali la creazione di un Fondo europeo per gli investimenti strategici **potrebbero risultare efficaci nel contribuire a mobilitare** gli investimenti

parallelamente alla spesa pubblica, verso gli investimenti sostenibili. Il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷ definisce un obiettivo per gli investimenti climatici **del 40%** in progetti infrastrutturali e innovativi nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici. I criteri comuni di sostenibilità delle attività economiche potrebbero essere alla base di iniziative analoghe che l'Unione intraprenderà **a sostegno degli** investimenti miranti al raggiungimento degli obiettivi legati al clima o di altri obiettivi ambientali.

²⁷ Regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 34).

privati **e a incanalarli**, parallelamente alla spesa pubblica, verso gli investimenti sostenibili. Il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷ definisce un obiettivo **orizzontale del 40 %** per gli investimenti climatici in progetti infrastrutturali e innovativi nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici. I criteri comuni di sostenibilità delle attività economiche **e gli indicatori comuni per la valutazione dell'impatto ambientale** potrebbero essere alla base di iniziative analoghe che l'Unione intraprenderà **per mobilitare** investimenti miranti al raggiungimento degli obiettivi legati al clima o di altri obiettivi ambientali.

²⁷ Regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 34).

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Onde evitare la frammentazione del mercato e per non danneggiare gli interessi dei consumatori a causa di nozioni divergenti di "attività economica **ecosostenibile**", i requisiti nazionali che gli operatori di mercato devono osservare se intendono commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie **come ecosostenibili** dovrebbero poggiare sui criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche. Fra tali operatori di

Emendamento

(15) Onde evitare la frammentazione del mercato e per non danneggiare gli interessi dei consumatori a causa di nozioni divergenti **del grado di ecosostenibilità** di **un'**attività economica, i requisiti nazionali che gli operatori di mercato devono osservare se intendono commercializzare **come ecosostenibili conformemente al presente regolamento** prodotti finanziari o obbligazioni societarie, dovrebbero poggiare sui criteri uniformi di

mercato rientrano i partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari "**verdi**" e le società non finanziarie che emettono obbligazioni societarie "**verdi**".

ecosostenibilità delle attività economiche. Fra tali operatori di mercato rientrano i partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti **o servizi** finanziari **sostenibili** e le società non finanziarie che emettono obbligazioni societarie **sostenibili**.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Al fine di evitare l'elusione dell'obbligo di informativa, è opportuno che esso si applichi anche **ai** prodotti finanziari presentati come aventi caratteristiche analoghe agli investimenti ecosostenibili, inclusi quelli il cui obiettivo è la protezione dell'ambiente in senso lato. I partecipanti ai mercati finanziari non dovrebbero essere tenuti a investire unicamente nelle attività economiche ecosostenibili determinate in conformità dei criteri di vaglio tecnico di cui al presente regolamento. Dovrebbero **invece** essere incoraggiati a informare la Commissione qualora ritengano che **un'attività economica che non soddisfa i criteri di vaglio tecnico o per la quale non è ancora stato elaborato alcun criterio debba** essere **considerata ecosostenibile**, in modo da aiutare la Commissione a valutare l'opportunità di integrare o aggiornare i criteri di vaglio tecnico.

Emendamento

(17) Al fine di evitare l'elusione dell'obbligo di informativa, è opportuno che esso si applichi anche **a tutti i** prodotti finanziari presentati come aventi caratteristiche analoghe agli investimenti ecosostenibili, inclusi quelli il cui obiettivo è la protezione dell'ambiente in senso lato. I partecipanti ai mercati finanziari non dovrebbero essere tenuti a investire unicamente nelle attività economiche ecosostenibili determinate in conformità dei criteri di vaglio tecnico di cui al presente regolamento. **I partecipanti ai mercati finanziari e gli altri attori** dovrebbero essere incoraggiati a informare la Commissione qualora ritengano che **non siano stati ancora elaborati** criteri di vaglio tecnico **pertinenti per le attività da essi finanziate e che pertanto i loro prodotti finanziari dovrebbero** essere **considerati ecosostenibili**, in modo da aiutare la Commissione a valutare l'opportunità di integrare o aggiornare i criteri di vaglio tecnico.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Ai fini della determinazione **dell'**ecosostenibilità di un'attività economica è opportuno stilare una lista esauriente degli obiettivi ambientali.

Emendamento

(18) Ai fini della determinazione **del grado di** ecosostenibilità di un'attività economica è opportuno stilare una lista esauriente degli obiettivi ambientali, **sulla base di indicatori che misurano l'impatto ambientale, tenendo conto dell'impatto sull'intera catena del valore industriale e garantendo la coerenza con la normativa vigente dell'Unione, come il pacchetto Energia pulita.**

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Per ciascun obiettivo ambientale dovrebbero essere stabiliti criteri uniformi per determinare se un'attività economica fornisce un contributo sostanziale all'obiettivo. Uno dei criteri dovrebbe consistere nell'evitare di nuocere significativamente a qualsiasi obiettivo ambientale di cui al presente regolamento. In tal modo si eviterebbe che degli investimenti siano considerati ecosostenibili nonostante le attività economiche che ne beneficiano danneggino l'ambiente in misura superiore al loro contributo a un obiettivo ambientale. Le condizioni relative al contributo sostanziale e all'assenza di danni significativi dovrebbero permettere agli investimenti nelle attività economiche ecosostenibili di fornire un contributo reale agli obiettivi ambientali.

Emendamento

(20) Per ciascun obiettivo ambientale dovrebbero essere stabiliti criteri uniformi, **sulla base delle informazioni fornite da indicatori armonizzati**, per determinare se un'attività economica fornisce un contributo sostanziale all'obiettivo. Uno dei criteri dovrebbe consistere nell'evitare di nuocere significativamente a qualsiasi obiettivo ambientale di cui al presente regolamento. In tal modo si eviterebbe che degli investimenti siano considerati ecosostenibili nonostante le attività economiche che ne beneficiano danneggino l'ambiente in misura superiore al loro contributo a un obiettivo ambientale. Le condizioni relative al contributo sostanziale e all'assenza di danni significativi dovrebbero permettere agli investimenti nelle attività economiche ecosostenibili di fornire un contributo reale agli obiettivi ambientali.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Dati i dettagli tecnici specifici necessari a valutare l'impatto ambientale di un'attività economica e data la rapida evoluzione della scienza e della tecnologia, i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche dovrebbero essere adeguati periodicamente per tener conto di tale evoluzione. Affinché i criteri siano aggiornati, sulla base di prove scientifiche e contributi di esperti e dei portatori di interessi, le condizioni relative al contributo sostanziale e al danno significativo dovrebbero essere indicate con maggiore granularità per le diverse attività economiche e aggiornate periodicamente. A tal fine la Commissione dovrebbe definire, sulla base dei contributi tecnici di una piattaforma multilaterale sulla finanza sostenibile, criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati per le diverse attività economiche.

Emendamento

(22) Dati i dettagli tecnici specifici necessari a valutare l'impatto ambientale di un'attività economica e data la rapida evoluzione della scienza e della tecnologia, i criteri ***pertinenti per la determinazione del grado*** di ecosostenibilità delle attività economiche dovrebbero essere adeguati periodicamente per tener conto di tale evoluzione. Affinché i criteri ***e gli indicatori*** siano aggiornati, sulla base di prove scientifiche e contributi di esperti e dei portatori di interessi, le condizioni relative al contributo sostanziale e al danno significativo dovrebbero essere indicate con maggiore granularità per le diverse attività economiche e aggiornate periodicamente. A tal fine la Commissione dovrebbe definire, sulla base dei contributi tecnici di una piattaforma multilaterale sulla finanza sostenibile, criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati ***e una serie di indicatori armonizzati*** per le diverse attività economiche.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Alcune attività economiche hanno un impatto negativo sull'ambiente, ma possono apportare un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali se si riduce tale impatto negativo. Per queste attività economiche è opportuno definire criteri di vaglio tecnico che prescrivano un miglioramento sostanziale della prestazione ambientale rispetto, tra l'altro, alla media del settore. Tali criteri dovrebbero tenere conto anche dell'impatto a lungo termine di ciascuna attività

Emendamento

(23) Alcune attività economiche hanno un impatto negativo sull'ambiente, ma possono apportare un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali se si riduce tale impatto negativo. Per queste attività economiche è opportuno definire criteri di vaglio tecnico che prescrivano un miglioramento sostanziale della prestazione ambientale rispetto, tra l'altro, alla media del settore, ***al fine di valutare se l'attività in questione possa fornire un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali***. Tali criteri

economica.

dovrebbero tenere conto anche dell'impatto a lungo termine di ciascuna attività economica (*ossia in un orizzonte superiore ai tre anni*), e in particolare dei vantaggi ambientali di prodotti e servizi e del contributo dei prodotti intermedi, fornendo così una valutazione dell'impatto di tutte le fasi di produzione e utilizzo, lungo l'intera catena del valore e durante l'intero ciclo di vita.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Un'attività economica non dovrebbe essere considerata ecosostenibile se *arrec*a all'ambiente *più danni che benefici*. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero individuare i requisiti minimi necessari a evitare un danno significativo ad altri obiettivi. La Commissione, all'atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe assicurare che siano basati sulle prove scientifiche disponibili e aggiornati periodicamente. Nel caso in cui la valutazione scientifica non permetta di determinare il rischio con sufficiente certezza, si dovrebbe applicare il principio di precauzione, in conformità con l'articolo 191 TFUE.

Emendamento

(24) Un'attività economica non dovrebbe essere considerata ecosostenibile se *non apporta un beneficio netto* all'ambiente. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero individuare i requisiti minimi necessari a evitare un danno significativo ad altri obiettivi. La Commissione, all'atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe assicurare che *tali criteri siano ragionevoli e proporzionati nonché che tengano conto dell'intera catena del valore e del ciclo di vita delle tecnologie. Dovrebbe inoltre assicurare che i criteri* siano aggiornati periodicamente. Nel caso in cui la valutazione scientifica non permetta di determinare il rischio con sufficiente certezza, si dovrebbe applicare il principio di precauzione, in conformità con l'articolo 191 TFUE.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La Commissione, all'atto di definire

Emendamento

(25) La Commissione, all'atto di definire

e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, *deve* tenere conto del pertinente diritto dell'Unione, nonché degli strumenti non legislativi dell'Unione già in vigore, tra cui il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷, il sistema comunitario di ecogestione e audit dell'Unione³⁸, i criteri dell'Unione per gli appalti pubblici verdi³⁹ e i lavori in corso sulle norme relative all'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni⁴⁰. Per evitare incongruenze con le classificazioni delle attività economiche già esistenti per altre finalità, la Commissione deve tenere conto anche delle classificazioni statistiche relative al settore dei beni e servizi ambientali, segnatamente la classificazione delle attività e delle spese per la protezione dell'ambiente (CEPA) e la classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA)⁴¹.

³⁷ Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

³⁸ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

³⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Appalti pubblici per un ambiente migliore {SEC(2008)

e aggiornare i criteri di vaglio tecnico *e la serie di indicatori armonizzati, dovrebbe* tenere conto del pertinente diritto dell'Unione, nonché degli strumenti non legislativi dell'Unione già in vigore, tra cui il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷, il sistema comunitario di ecogestione e audit dell'Unione³⁸, i criteri dell'Unione per gli appalti pubblici verdi³⁹, *la piattaforma della Commissione sull'economia circolare, la piattaforma europea sulla valutazione del ciclo di vita* e i lavori in corso sulle norme relative all'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni⁴⁰. Per evitare incongruenze con le classificazioni delle attività economiche già esistenti per altre finalità, la Commissione deve tenere conto anche delle classificazioni statistiche relative al settore dei beni e servizi ambientali, segnatamente la classificazione delle attività e delle spese per la protezione dell'ambiente (CEPA) e la classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA)⁴¹.

³⁷ Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

³⁸ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

³⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Appalti pubblici per un ambiente migliore {SEC(2008)

2124} {SEC(2008) 2125} {SEC(2008) 2126} COM(2008) 400 def.

⁴⁰ Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

⁴¹ Allegati 4 e 5 del regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 158 del 27.5.2014).

2124} {SEC(2008) 2125} {SEC(2008) 2126} COM(2008) 400 def.

⁴⁰ Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

⁴¹ Allegati 4 e 5 del regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 158 del 27.5.2014).

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) La Commissione, all'atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe tenere conto anche delle specificità **del settore delle infrastrutture** e delle esternalità ambientali, sociali ed economiche nell'ambito di un'analisi costi/benefici. A tale riguardo dovrebbe considerare il lavoro di organizzazioni internazionali, quali l'OCSE, la legislazione e le norme tecniche pertinenti dell'Unione, tra cui le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42/CE⁴², 2011/92/UE⁴³, 2014/23/UE⁴⁴, 2014/24/UE⁴⁵ e 2014/25/UE⁴⁶, e la metodologia attuale. In tale contesto i criteri di vaglio tecnico dovrebbero promuovere quadri di governance adeguati che integrino, in tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto, i fattori ambientali, sociali e di governance di cui ai principi per l'investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite⁴⁷.

Emendamento

(26) La Commissione, all'atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico **e gli indicatori armonizzati**, dovrebbe tenere conto anche delle specificità **dei diversi settori** e delle esternalità ambientali, sociali ed economiche nell'ambito di un'analisi costi/benefici. A tale riguardo dovrebbe considerare il lavoro di organizzazioni internazionali, quali l'OCSE, la legislazione e le norme tecniche pertinenti dell'Unione, tra cui le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42/CE⁴², 2011/92/UE⁴³, 2014/23/UE⁴⁴, 2014/24/UE⁴⁵ e 2014/25/UE⁴⁶, e la metodologia attuale. In tale contesto i criteri di vaglio tecnico **e gli indicatori** dovrebbero promuovere quadri di governance adeguati che integrino, in tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto, i fattori ambientali, sociali e di governance di cui ai principi per l'investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite⁴⁷.

⁴² Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

⁴³ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

⁴⁴ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁴⁵ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁴⁶ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁴⁷

<https://www.unpri.org/download?ac=1534>.

⁴² Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

⁴³ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

⁴⁴ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁴⁵ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁴⁶ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁴⁷

<https://www.unpri.org/download?ac=1534>.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) All'atto di definire i criteri di vaglio tecnico, la Commissione dovrebbe tenere conto anche delle misure transitorie per le attività che favoriscono la transizione a un'economia più

sostenibile e a basse emissioni di carbonio. Nel caso delle imprese attualmente impegnate in attività economiche altamente dannose per l'ambiente, dovrebbero essere previsti incentivi per una rapida transizione verso una condizione di sostenibilità ambientale, o quanto meno non problematica dal punto di vista ambientale. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero incoraggiare tali processi di transizione, ove essi sono in corso. Se è dimostrabile che la maggior parte delle imprese che svolgono una particolare attività dannosa è impegnata in tale transizione, i criteri di screening possono tenerne conto. L'esistenza di seri sforzi di transizione può essere dimostrata, tra l'altro, da un'intensa attività di ricerca e sviluppo, da grandi progetti di investimento in conto capitale in tecnologie nuove e più sostenibili dal punto di vista ambientale o da piani concreti di transizione che si trovino almeno nelle prime fasi di attuazione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Onde evitare di falsare la concorrenza durante la raccolta di finanziamenti per attività economiche ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero assicurare che tutte le attività economiche interessate **di un determinato settore** possano essere considerate ecosostenibili e siano trattate in maniera paritaria se contribuiscono in pari misura a uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti nel presente regolamento. I criteri dovrebbero tuttavia rispecchiare l'eventuale differenza, da un settore all'altro, della capacità potenziale di contribuire a tali obiettivi ambientali. All'interno dei singoli

Emendamento

(27) Onde **incoraggiare l'innovazione ecosostenibile ed** evitare di falsare la concorrenza durante la raccolta di finanziamenti per attività economiche ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero assicurare che tutte le attività economiche interessate **dei macrosettori (ossia settori NACE quali agricoltura, silvicoltura e pesca, industria manifatturiera, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, edilizia, trasporti e servizi di magazzinaggio)** possano essere considerate ecosostenibili e siano trattate in maniera paritaria se contribuiscono in pari misura a

settori i criteri non devono però svantaggiare iniquamente determinate attività economiche rispetto ad altre, se le prime contribuiscono agli obiettivi ambientali nella stessa misura delle seconde.

uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti nel presente regolamento, **senza nuocere nel contempo in misura significativa a qualsiasi altro obiettivo ambientale di cui agli articoli 3 e 12**. I criteri **di vaglio** dovrebbero tuttavia rispecchiare l'eventuale differenza, da un settore all'altro, della capacità potenziale di contribuire a tali obiettivi ambientali. All'interno dei singoli **macrosettori economici** i criteri non devono però svantaggiare iniquamente determinate attività economiche rispetto ad altre, se le prime contribuiscono agli obiettivi ambientali nella stessa misura delle seconde, **e non devono nuocere nel contempo in misura significativa a qualsiasi altro obiettivo ambientale di cui agli articoli 3 e 12**.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Le attività ecosostenibili sono il risultato di tecnologie e prodotti sviluppati lungo l'intera catena del valore. Per tale ragione, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero tenere conto del ruolo dell'intera catena del valore, dalla lavorazione delle materie prime fino al prodotto finale e alla fase del suo smaltimento, rispetto alla realizzazione ultima di attività ecosostenibili.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 ter) Per evitare di perturbare catene del valore ben funzionanti, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero tenere conto

del fatto che le attività ecosostenibili sono rese possibili da tecnologie e prodotti sviluppati da molteplici attori economici.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) All'atto di definire i criteri di vaglio tecnico, la Commissione dovrebbe valutare se **la loro** adozione per le attività ecosostenibili darebbe luogo ad attivi non recuperabili o fornirebbe incentivi incoerenti, **e se avrebbe un impatto negativo sulla liquidità nei mercati finanziari.**

Emendamento

(28) All'atto di definire i criteri di vaglio tecnico, la Commissione dovrebbe valutare **i potenziali rischi della transizione e se il ritmo di adozione di tali criteri** per le attività ecosostenibili darebbe luogo ad attivi non recuperabili o fornirebbe incentivi incoerenti.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Per assicurare che gli investimenti siano diretti verso attività economiche con il massimo impatto positivo sugli obiettivi ambientali, la Commissione dovrebbe dare la priorità alla definizione dei criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono potenzialmente in misura maggiore agli obiettivi ambientali.

Emendamento

(30) Per assicurare che gli investimenti siano diretti verso attività economiche con il massimo impatto positivo sugli obiettivi ambientali, la Commissione dovrebbe dare la priorità alla definizione dei criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono potenzialmente in misura maggiore agli obiettivi ambientali. **I criteri di vaglio dovrebbero prendere in considerazione i risultati dei progetti al fine di agevolare l'individuazione e lo sviluppo di nuove tecnologie e di tenere debitamente conto della scalabilità di tali tecnologie.**

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) È opportuno definire per il settore dei trasporti, inclusi i beni mobili, criteri adeguati di vaglio tecnico che tengano conto del fatto che tale settore, spedizioni internazionali incluse, contribuisce per quasi il 26% alle emissioni di gas serra totali dell'Unione. Come dimostrato nel piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile⁴⁸, il settore dei trasporti rappresenta circa il 30% degli investimenti annui supplementari necessari per lo sviluppo sostenibile nell'Unione, che si traduce anche nell'espansione dell'elettrificazione o nella transizione verso modalità di trasporto più pulite mediante la promozione dello spostamento modale e della gestione del traffico.

⁴⁸ COM(2018) 97 final.

Emendamento

(31) È opportuno definire per il settore dei trasporti, inclusi i beni mobili, criteri adeguati di vaglio tecnico che tengano conto **dell'intero ciclo di vita delle tecnologie e** del fatto che tale settore, spedizioni internazionali incluse, contribuisce per quasi il 26 % alle emissioni di gas serra totali dell'Unione. Come dimostrato nel piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile⁴⁸, il settore dei trasporti rappresenta circa il 30 % degli investimenti annui supplementari necessari per lo sviluppo sostenibile nell'Unione, che si traduce anche nell'espansione dell'elettrificazione o nella transizione verso modalità di trasporto più pulite mediante la promozione dello spostamento modale e della gestione del traffico.

⁴⁸ COM(2018) 97 final.

Emendamento 31

Proposta di regolamento **Considerando 32**

Testo della Commissione

(32) È di particolare importanza che la Commissione, all'atto di preparare la messa a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga **opportune** consultazioni in linea con i principi del "legiferare meglio". Il processo di definizione e aggiornamento dei criteri di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere anche i pertinenti portatori di interessi e basarsi sulla consulenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza nei settori in questione. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma sulla finanza sostenibile. La piattaforma dovrebbe essere composta da esperti che rappresentino sia il settore

Emendamento

(32) È di particolare importanza che la Commissione, all'atto di preparare la messa a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga **adeguate** consultazioni in linea con i principi del "legiferare meglio". Il processo di definizione e aggiornamento dei criteri di vaglio tecnico **e degli indicatori armonizzati** dovrebbe coinvolgere anche i pertinenti portatori di interessi e basarsi **su dati scientifici, sull'impatto socioeconomico, sulle migliori pratiche, sulle attività e sugli enti esistenti, in particolare la piattaforma della Commissione sull'economia circolare, e** sulla consulenza di esperti di comprovata

pubblico sia quello privato. Tra i rappresentanti del settore pubblico dovrebbero rientrare gli esperti dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle autorità di vigilanza europee e della Banca europea per gli investimenti. Tra gli esperti del settore privato dovrebbero figurare i rappresentanti dei pertinenti portatori di interessi, compresi i partecipanti ai mercati finanziari, le università, gli istituti, i centri e le organizzazioni di ricerca. La piattaforma dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sullo sviluppo, l'analisi e il riesame dei criteri di vaglio tecnico, compreso il loro impatto potenziale sulla valutazione degli attivi che fino all'adozione dei criteri di vaglio tecnico erano considerati **"verdi"** secondo le vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre fornire consulenza alla Commissione sull'idoneità o meno dei criteri di vaglio tecnico per ulteriori usi nelle iniziative politiche che l'Unione intraprenderà in futuro allo scopo di favorire gli investimenti sostenibili.

competenza ed esperienza **globale** nei settori in questione. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma sulla finanza sostenibile. La piattaforma dovrebbe essere composta da **un ampio ventaglio di** esperti che rappresentino sia il settore pubblico sia quello privato, **per garantire che si tenga debitamente conto delle specificità di tutti i settori pertinenti.** Tra i rappresentanti del settore pubblico dovrebbero rientrare gli esperti dell'Agenzia europea dell'ambiente **e delle agenzie nazionali per la tutela dell'ambiente**, delle autorità di vigilanza europee, **del gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria** e della Banca europea per gli investimenti. Tra gli esperti del settore privato dovrebbero figurare i rappresentanti dei pertinenti portatori di interessi, compresi i partecipanti ai mercati finanziari **e non finanziari, i rappresentanti di un'ampia gamma di settori dell'economia reale**, le università, gli istituti, i centri e le organizzazioni di ricerca. **Ove necessario, la piattaforma dovrebbe poter richiedere consulenza a soggetti che non ne sono membri.** La piattaforma dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sullo sviluppo, l'analisi e il riesame dei criteri di vaglio tecnico **e degli indicatori armonizzati**, compreso il loro impatto potenziale sulla valutazione degli attivi che fino all'adozione dei criteri di vaglio tecnico erano considerati **sostenibili** secondo le vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre fornire consulenza alla Commissione sull'idoneità o meno dei criteri di vaglio tecnico **e degli indicatori** per ulteriori usi nelle iniziative politiche che l'Unione intraprenderà in futuro allo scopo di favorire gli investimenti sostenibili. **La piattaforma dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sullo sviluppo di norme contabili in materia di sostenibilità e di norme di rendicontazione integrata per le società e i partecipanti ai mercati finanziari, anche mediante la revisione**

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) *Per* specificare i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e in particolare per definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati per le diverse attività economiche che consentono di determinare ciò che costituisce un contributo sostanziale e un danno significativo agli obiettivi ambientali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea *in relazione* alle informazioni da fornire per rispettare l'obbligo di informativa di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e *in relazione* ai criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e *gli* esperti *del Parlamento europeo e del Consiglio* dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento

(33) *Al fine di* specificare i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e in particolare per definire e aggiornare *gli indicatori e* i criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati per le diverse attività economiche che consentono di determinare ciò che costituisce un contributo sostanziale e un danno significativo agli obiettivi ambientali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea *riguardo* alle informazioni da fornire per rispettare l'obbligo di informativa di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e *riguardo* ai criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni *pubbliche*, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e *i loro* esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere riesaminata periodicamente, al fine di valutare lo stato di avanzamento dell'elaborazione dei criteri di vaglio tecnico per l'identificazione delle attività ecosostenibili, l'uso della definizione di investimento ecosostenibile e l'opportunità d'introdurre un meccanismo di verifica del rispetto degli obblighi. Il riesame dovrebbe comprendere anche una valutazione *dell'opportunità di* estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento agli obiettivi di sostenibilità sociale.

Emendamento

(35) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere riesaminata periodicamente *e almeno dopo due anni*, al fine di valutare lo stato di avanzamento dell'elaborazione dei criteri di vaglio tecnico *e degli indicatori armonizzati* per l'identificazione delle attività ecosostenibili *e delle attività nocive per l'ambiente*, l'uso della definizione di investimento ecosostenibile o *di investimento con impatto ambientale negativo* e l'opportunità d'introdurre un *ulteriore* meccanismo di verifica del rispetto degli obblighi. Il riesame dovrebbe comprendere anche una valutazione *delle disposizioni necessarie per* estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento agli obiettivi di sostenibilità sociale. *Entro il 31 marzo 2020 la Commissione dovrebbe pubblicare, ove opportuno, ulteriori proposte legislative sull'istituzione di un meccanismo di verifica della conformità.*

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono *esserlo* meglio a livello di Unione, data la necessità di introdurre a livello dell'Unione criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea. Il presente regolamento si limita a

Emendamento

(36) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono *essere conseguiti* meglio a livello di Unione, data la necessità di introdurre a livello dell'Unione criteri *e indicatori* uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea. Il presente

quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per determinare *se* un'attività economica è *ecosostenibile*, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.
2. Il presente regolamento si applica:
 - (a) alle misure adottate dagli Stati membri o dall'Unione che stabiliscono obblighi per *gli operatori del mercato* rispetto a prodotti finanziari o obbligazioni societarie commercializzate come ecosostenibili;
 - (b) ai partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari definiti come investimenti ecosostenibili o con caratteristiche simili.

Emendamento

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per determinare *il grado di impatto ambientale e di sostenibilità di* un'attività economica, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento effettuato *all'interno dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica:
 - (a) alle misure adottate dagli Stati membri o dall'Unione che stabiliscono obblighi per *i partecipanti ai mercati finanziari* rispetto a prodotti finanziari o obbligazioni societarie commercializzate come ecosostenibili *nell'Unione europea*;
 - (b) ai partecipanti ai mercati finanziari che *nell'Unione europea* offrono prodotti finanziari definiti come investimenti ecosostenibili o con caratteristiche simili; *e*
(b bis) ai partecipanti ai mercati finanziari che offrono altri prodotti finanziari, tranne quando:
 - i. il partecipante ai mercati finanziari spiega che le attività economiche finanziate tramite i suoi prodotti finanziari non hanno un impatto significativo sulla sostenibilità, in base ai criteri di vaglio tecnico di cui agli articoli 3 e 3 bis; in quest'ultimo caso le disposizioni dei capi II e III non si applicano; o*

ii. il partecipante ai mercati finanziari dichiara nel suo prospetto che il prodotto finanziario in questione non persegue obiettivi di sostenibilità e che il prodotto presenta un rischio maggiorato di sostenere attività economiche che non sono considerate sostenibili a norma del presente regolamento.

2 bis. I criteri di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati, allo scopo definito nello stesso paragrafo, dai fornitori di servizi finanziari che non rientrano nel paragrafo 2, o su base volontaria e in relazione a prodotti finanziari diversi da quelli definiti all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 2

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
Articolo 2	Articolo 2
Definizioni	Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:	1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(a) "investimento ecosostenibile", un investimento a favore di una o più attività economiche considerate ecosostenibili nell'ambito del presente regolamento;	(a) "investimento ecosostenibile", un investimento a favore di una o più attività economiche considerate ecosostenibili nell'ambito del presente regolamento;
(b) "partecipanti ai mercati finanziari", <i>i partecipanti ai mercati finanziari quali</i> definiti all'articolo 2, lettera a), della [proposta della Commissione di regolamento sull'informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341];	(b) "partecipanti ai mercati finanziari", uno dei soggetti definiti all'articolo 2, lettera a), della [proposta della Commissione di regolamento sull'informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341];
(c) "prodotti finanziari" <i>i prodotti finanziari</i> quali definiti all'articolo 2, lettera j), della [proposta della Commissione di regolamento sull'informativa in materia di investimenti	(c) "prodotti finanziari", una gestione di portafogli, un fondo di investimento alternativo (FIA), un prodotto di investimento assicurativo (IBIP), un prodotto pensionistico, un regime

sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341];

pensionistico o un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), un'obbligazione societaria, quali definiti all'articolo 2, lettera j), della [proposta della Commissione di regolamento sull'informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341], ***nonché le emissioni di cui alla direttiva 2003/71/UE e al regolamento (UE) 2017/1129;***

(c bis) "indicatori ambientali", quanto meno la misurazione del consumo di risorse – quali le materie prime, l'energia, le energie rinnovabili, l'acqua –, dell'impatto sui servizi ecosistemici, delle emissioni, comprese quelle di CO₂, dell'impatto su biodiversità e uso del suolo e della produzione di rifiuti, sulla base di dati scientifici, della metodologia di valutazione del ciclo di vita della Commissione e come stabilito nell'ambito del quadro di monitoraggio per l'economia circolare della Commissione (COM(2018)0029 final);

(c ter) "competente autorità nazionale", l'autorità o le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri, quali specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1094/2010, nel cui mandato rientra la categoria del partecipante ai mercati finanziari soggetto agli obblighi d'informativa di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

(c quater) "competente autorità europea di vigilanza (AEV)", l'autorità o le autorità europee di vigilanza, quali specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, nel cui mandato rientra la categoria del partecipante ai mercati finanziari soggetto

(d) "mitigazione dei cambiamenti climatici", **il processo di** mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C **rispetto ai livelli preindustriali** e limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali;

(e) "adattamento ai cambiamenti climatici", il processo di adeguamento al clima attuale o previsto e ai suoi effetti;

(f) "gas a effetto serra», uno dei gas a effetto serra di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹;

(g) "economia circolare", il mantenere il più a lungo possibile il valore dei prodotti, dei materiali e **delle** risorse nell'economia e il ridurre al minimo i rifiuti anche mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰;

(h) "inquinamento",

(i) l'introduzione diretta o indiretta nell'aria, nell'acqua o nel terreno, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, rumore o altri inquinanti che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

(ii) nel contesto dell'ambiente marino, l'inquinamento quale definito all'articolo 3,

agli obblighi d'informativa di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

(d) "mitigazione dei cambiamenti climatici", **i processi, incluse le misure transitorie, necessari per** mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C **e per proseguire gli sforzi volti a** limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, **come stabilito dall'accordo di Parigi;**

(e) "adattamento ai cambiamenti climatici", il processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali o previsti e ai loro effetti;

(f) "gas a effetto serra", uno dei gas a effetto serra di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹;

(g) "economia circolare", il mantenere il più a lungo possibile **e ai massimi livelli** il valore **e l'uso** dei prodotti, dei materiali e **di tutte le** altre risorse nell'economia, **così da diminuire l'impatto ambientale**, ridurre al minimo i rifiuti anche mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰ **e minimizzare l'utilizzo delle risorse sulla base degli indicatori fondamentali dell'economia circolare, come stabilito nel quadro di monitoraggio dei progressi verso un'economia circolare, che copre le diverse fasi della produzione, del consumo e della gestione dei rifiuti;**

(h) "inquinamento",

i. l'introduzione diretta o indiretta nell'aria, nell'acqua o nel terreno, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, rumore, **luce** o altri inquinanti che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

ii. nel contesto dell'ambiente marino, l'inquinamento quale definito all'articolo 3,

paragrafo 8, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹;

(i) "ecosistema sano", un ecosistema in buona condizione fisica, chimica e biologica o di qualità fisica, chimica e biologica buona.

(j) "efficienza energetica", l'utilizzo più efficiente dell'energia in tutte le fasi della catena dell'energia, dalla produzione al consumo finale;

(k) "buono stato ecologico", il buono stato ecologico quale definito all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2008/56/CE;

(l) "acque marine", acque marine quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE;

(m) "acque superficiali", "acque interne", "acque di transizione" e "acque costiere" hanno lo stesso significato di cui all'articolo 2, punti 1), 3), 6) e 7), della direttiva 2000/60/CE⁵²;

(n) "gestione sostenibile delle foreste", l'utilizzo delle foreste e delle superfici boschive ***secondo modalità e a una frequenza tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, sia attualmente sia in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, e senza danneggiare altri ecosistemi.***

⁴⁹ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in

paragrafo 8, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹;

ii bis. nel contesto dell'ambiente acquatico, l'inquinamento quale definito all'articolo 2, punto 33, della direttiva 2000/60/CE;

(i) "ecosistema sano", un ecosistema in buona condizione fisica, chimica e biologica o di qualità fisica, chimica e biologica buona, ***in grado di riprodursi o di ripristinare una situazione di equilibrio e che preserva la biodiversità;***

(j) "efficienza energetica", l'utilizzo più efficiente dell'energia in tutte le fasi della catena dell'energia, dalla produzione al consumo finale;

(k) "buono stato ecologico", il buono stato ecologico quale definito all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2008/56/CE;

(l) "acque marine", acque marine quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE;

(m) "acque superficiali", "acque interne", "acque di transizione" e "acque costiere" hanno lo stesso significato di cui all'articolo 2, punti 1), 3), 6) e 7), della direttiva 2000/60/CE⁵²;

(n) "gestione sostenibile delle foreste", l'utilizzo delle foreste e delle superfici boschive ***in conformità della legislazione applicabile.***

⁴⁹ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in

materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

⁵⁰ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁵¹ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁵² Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

⁵⁰ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁵¹ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁵² Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 3

Testo della Commissione

Articolo 3

Criteria di ecosostenibilità delle attività economiche

Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un'attività economica è considerata ecosostenibile se soddisfa tutti i criteri elencati di seguito:

- (a) l'attività economica contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, in conformità degli articoli da 6 a 11;
- (b) l'attività economica non arreca un danno significativo a nessuno degli

Emendamento

Articolo 3

Criteria di ecosostenibilità delle attività economiche

Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un'attività economica è considerata ecosostenibile se soddisfa tutti i criteri elencati di seguito:

- (a) l'attività economica contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, in conformità degli articoli da 6 a 11;
- (b) l'attività economica non arreca un danno significativo a nessuno degli

obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, in conformità dell'articolo 12;

(c) l'attività economica è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 13;

(d) l'attività economica è conforme ai criteri di vaglio tecnico, nei casi in cui la Commissione li abbia specificati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2.

obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, in conformità dell'articolo 12;

(c) l'attività economica è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 13;

(d) l'attività economica è conforme ai criteri di vaglio tecnico, nei casi in cui la Commissione li abbia specificati **sulla base di una misurazione armonizzata dell'impatto sulla sostenibilità a livello delle imprese o dei piani appartenenti all'attività economica** e ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Criteri per le attività economiche con un significativo impatto ambientale negativo

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione effettua una valutazione d'impatto delle conseguenze della revisione del presente regolamento al fine di ampliare il quadro per gli investimenti sostenibili con un quadro utilizzato per definire criteri che consentano di stabilire quando e come un'attività economica ha un impatto negativo significativo sulla sostenibilità. L'ampliamento è subordinato a un esito della valutazione d'impatto da cui risulti che detto ampliamento è proporzionato, fattibile e auspicabile.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Articolo 4

Uso dei criteri di ecosostenibilità delle attività economiche

1. Gli Stati membri applicano i criteri per determinare *l'*ecosostenibilità delle attività economiche, stabiliti all'articolo 3, in relazione a qualsiasi misura che stabilisca obblighi applicabili agli operatori del mercato per le obbligazioni societarie o i prodotti finanziari **commercializzati come "ecosostenibili"**.

2. I partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari **qualificandoli come** investimenti ecosostenibili **o aventi caratteristiche analoghe forniscono informazioni su come e in che misura i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all'articolo 3 sono utilizzati per determinare l'ecosostenibilità dell'investimento**. I partecipanti ai mercati finanziari che ritengono opportuno considerare ecosostenibile un'attività economica **nonostante non soddisfi i criteri di vaglio tecnico stabiliti in conformità del presente regolamento o nonostante per tale attività i criteri non siano ancora stati stabiliti possono informarne** la Commissione.

Emendamento

Articolo 4

Applicazione e rispetto dei criteri **per la determinazione del grado** di ecosostenibilità delle attività economiche

1. Gli Stati membri **e l'Unione** applicano i criteri per determinare **il grado di** ecosostenibilità delle attività economiche, stabiliti all'articolo 3, in relazione a qualsiasi misura che stabilisca obblighi **di sostenibilità** applicabili agli operatori del mercato per le obbligazioni societarie o i prodotti finanziari.

2. I partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari **od obbligazioni societarie diffondono le informazioni pertinenti che consentono loro di stabilire se i prodotti che offrono sono da considerarsi** investimenti ecosostenibili **in base ai criteri** di cui all'articolo 3. I partecipanti ai mercati finanziari che ritengono opportuno considerare ecosostenibile un'attività economica nonostante per tale attività i criteri non siano ancora stati stabiliti **ne informano** la Commissione. **Ove opportuno, la Commissione informa la piattaforma sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 15 di tali richieste da parte dei partecipanti ai mercati finanziari. I partecipanti ai mercati finanziari non offrono prodotti finanziari qualificandoli come investimenti ecosostenibili o aventi caratteristiche analoghe se tali prodotti non possono essere considerati ecosostenibili.**

2 bis. Gli Stati membri, in stretta collaborazione con l'AEV competente, monitorano le informazioni di cui al paragrafo 2. I partecipanti ai mercati finanziari le comunicano all'autorità nazionale competente, che le trasmette senza indugio all'AEV competente. Qualora l'autorità nazionale competente o

L'AEV competente non concordi con le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, i partecipanti ai mercati finanziari riesaminano e correggono le informazioni fornite.

2 ter. La divulgazione delle informazioni di cui all'articolo 4 è coerente con il principio di informazione imparziale, chiara e non fuorviante contenuto nella direttiva 2014/65/UE e nella direttiva (UE) 2016/97, e i poteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2 quater, sono coerenti con quelli previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014.

2 quater. Nessun obbligo di informativa contenuto nel [UP: inserire riferimento al regolamento sull'informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341] è sancito nel presente regolamento.

2 quinquies. Le piccole imprese e le imprese non complesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), sono soggette a disposizioni semplificate.

3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di integrare **il paragrafo 2** specificando le informazioni richieste per conformarsi a **tale paragrafo**, tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico stabiliti a norma del presente regolamento. Le informazioni consentono agli investitori di quantificare:

- (a) la percentuale di partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche ecosostenibili;
- (b) la quota dell'investimento destinata a finanziare attività economiche ecosostenibili, come percentuale

3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di integrare **i paragrafi 2, 2 bis e 2 ter** specificando le informazioni richieste per conformarsi a **tali paragrafi, compresi un elenco degli investimenti aventi caratteristiche analoghe agli investimenti sostenibili e i pertinenti valori soglia di qualifica ai fini del paragrafo 2**, tenuto conto **della disponibilità di informazioni pertinenti e** dei criteri di vaglio tecnico stabiliti a norma del presente regolamento. Le informazioni consentono agli investitori di quantificare:

- (a) la percentuale di partecipazioni in **diverse** imprese che svolgono attività economiche ecosostenibili;
- (b) la quota dell'investimento destinata a finanziare attività economiche ecosostenibili, come percentuale

dell'insieme delle attività economiche;

4. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta l'atto delegato conformemente al paragrafo 3, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 1° luglio 2020. La Commissione può modificare l'atto delegato in particolare alla luce di modifiche degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

dell'insieme delle attività economiche;

(b bis) le definizioni pertinenti di piccola impresa e di impresa non complessa di cui all'articolo 2 ter, nonché le disposizioni semplificate che si applicano a tali entità.

3 bis. I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

4. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta l'atto delegato conformemente al paragrafo 3, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 1° luglio 2020. La Commissione può modificare l'atto delegato in particolare alla luce di modifiche degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento

Articolo 4 bis

Monitoraggio del mercato

1. In conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AEV competente monitora il mercato dei prodotti finanziari di cui all'articolo 1 del presente regolamento, commercializzati, distribuiti o venduti nell'Unione.

2. Le autorità competenti monitorano il mercato dei prodotti finanziari commercializzati, distribuiti o venduti nei rispettivi Stati membri o a partire dagli stessi.

3. In conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AEV competente può, in caso di violazione del presente regolamento da parte delle entità di cui all'articolo 1, vietare o limitare temporaneamente nell'Unione la commercializzazione, la distribuzione o la vendita dei prodotti finanziari di cui all'articolo 1.

Il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 3 possono applicarsi in circostanze specificate dall'AEV competente, o essere soggetti a deroghe da essa precisate.

4. Quando interviene a norma del presente articolo, l'AEV competente garantisce che l'azione:

(a) non abbia, sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori, effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici e

(b) non crei un rischio di arbitraggio normativo.

Qualora l'autorità competente o le autorità competenti abbiano adottato una misura a norma del presente articolo, l'AEV competente può prendere qualsiasi misura di cui al paragrafo 1.

5. Prima di decidere di intervenire nel quadro del presente articolo, l'AEV competente comunica alle autorità competenti l'azione proposta.

6. L'AEV competente riesamina a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, il divieto o la restrizione imposti a norma del paragrafo 1. Il divieto o la restrizione perdono efficacia se non sono rinnovati allo scadere del suddetto termine di tre mesi.

7. Una misura adottata dall'AEV competente a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un'autorità

competente.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 5

Testo della Commissione

Articolo 5

Obiettivi *ambientali*

Ai fini del presente regolamento s'intendono per obiettivi ambientali:

- (1) la mitigazione dei cambiamenti climatici,
- (2) l'adattamento ai cambiamenti climatici,
- (3) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine,
- (4) la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione *e il riciclaggio* dei rifiuti,
- (5) la prevenzione e il controllo dell'inquinamento,
- (6) la protezione degli ecosistemi sani.

Emendamento

Articolo 5

Obiettivi *di sostenibilità*

1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per obiettivi ambientali:

- (1) la mitigazione dei cambiamenti climatici,
- (2) l'adattamento ai cambiamenti climatici,
- (3) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine,
- (4) la transizione verso un'economia circolare, *compresi* la prevenzione dei rifiuti *e un maggiore utilizzo delle materie prime secondarie*,
- (5) la prevenzione e il controllo dell'inquinamento,
- (6) la protezione *della biodiversità e* degli ecosistemi sani, *e il ripristino degli ecosistemi danneggiati*.

1 bis. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono misurati mediante indicatori armonizzati, l'analisi del ciclo di vita e criteri scientifici, e sono conseguiti garantendo che siano all'altezza delle future sfide ambientali.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Articolo 6

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera tanto da impedire pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico perché evita o riduce le emissioni di gas a effetto serra o migliora l'assorbimento dei gas a effetto serra con una delle modalità descritte di seguito, anche attraverso prodotti o processi innovativi:

(a) la produzione, lo stoccaggio o l'uso di energie rinnovabili ***o climaticamente neutre (compresa l'energia neutra in carbonio)***, anche tramite tecnologie innovative potenzialmente in grado di ottenere risparmi significativi in futuro oppure tramite il necessario rafforzamento della rete;

(b) una migliore efficienza energetica;

(c) l'aumento della mobilità pulita o climaticamente neutra;

(d) il passaggio all'uso di materiali rinnovabili;

(e) l'aumento ***della*** cattura e ***dello*** stoccaggio del carbonio;

Emendamento

Articolo 6

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera tanto da impedire pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico perché evita o riduce le emissioni di gas a effetto serra o migliora l'assorbimento dei gas a effetto serra con una delle modalità descritte di seguito, anche attraverso prodotti o processi innovativi:

(a) la produzione, lo stoccaggio, ***la distribuzione*** o l'uso di energie rinnovabili ***in linea con la direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili***, anche tramite tecnologie innovative potenzialmente in grado di ottenere risparmi significativi in futuro oppure tramite il necessario rafforzamento della rete;

(b) una migliore efficienza energetica, ***in linea con la direttiva sull'efficienza energetica***;

(c) l'aumento della mobilità pulita o climaticamente neutra;

(d) il passaggio all'uso di materiali rinnovabili ***ecosostenibili o un aumento del loro uso sulla base di una valutazione dell'intero ciclo di vita e la sostituzione, in particolare, dei materiali a base di fossili, cosa che consente risparmi in termini di emissioni di gas a effetto serra nel breve periodo***;

(e) l'aumento ***del ricorso alle tecnologie, non nocive per l'ambiente, di cattura e utilizzo del carbonio (CCU) e di cattura e*** stoccaggio del carbonio (CCS), ***che consentono una riduzione netta delle***

(f) l'eliminazione graduale delle emissioni di origine antropica di gas a effetto serra, **comprese quelle da combustibili fossili**;

(g) la creazione dell'infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici;

(h) la produzione di combustibili puliti ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di:

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici;

(b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un

emissioni;

(f) l'eliminazione graduale delle emissioni di origine antropica di gas a effetto serra;

(f bis) l'aumento della rimozione della CO₂ dall'atmosfera e del suo stoccaggio negli ecosistemi naturali, ad esempio mediante l'imboschimento, il ripristino delle foreste e l'agricoltura rigenerativa;

(g) la creazione dell'infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici;

(h) la produzione di combustibili puliti ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di:

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico **basati su indicatori** che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. **Tali criteri di vaglio tecnico includono valori soglia per le attività di mitigazione in linea con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C e proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall'accordo di Parigi**;

(b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico **basati su indicatori** che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio **basati su indicatori** a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico **basati su indicatori** di cui

atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.

4. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 1° luglio 2020.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 7

Testo della Commissione

Articolo 7

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici se contribuisce a ridurre in modo sostanziale gli effetti negativi del clima attuale e futuro oppure a prevenire l'aumento degli effetti negativi dei cambiamenti climatici o prevenirne lo spostamento altrove, attraverso:

(a) la prevenzione o la riduzione, sull'attività economica, degli effetti negativi dei cambiamenti climatici legati a un luogo e contesto determinato, valutandoli e classificandoli in ordine di priorità utilizzando le proiezioni climatiche disponibili;

(b) la prevenzione o la riduzione degli effetti negativi che il cambiamento climatico può comportare per l'ambiente naturale e costruito in cui si svolge l'attività economica, valutandoli e classificandoli per ordine di priorità utilizzando le proiezioni climatiche disponibili.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di:

al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.

4. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 1° luglio 2020.

Emendamento

Articolo 7

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici se contribuisce a ridurre in modo sostanziale gli effetti negativi del clima attuale e futuro oppure a prevenire l'aumento degli effetti negativi dei cambiamenti climatici o prevenirne lo spostamento altrove, attraverso:

(a) la prevenzione o la riduzione, sull'attività economica, degli effetti negativi dei cambiamenti climatici legati a un luogo e contesto determinato, valutandoli e classificandoli in ordine di priorità utilizzando le proiezioni climatiche disponibili;

(b) la prevenzione o la riduzione degli effetti negativi che il cambiamento climatico può comportare per l'ambiente naturale e costruito in cui si svolge l'attività economica, valutandoli e classificandoli per ordine di priorità utilizzando le proiezioni climatiche disponibili **e studi sull'influenza dell'uomo sul cambiamento climatico.**

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di:

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici;

(b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.

4. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 1° luglio 2020.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Articolo 8

Contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

1. Si considera che un'attività economica **dà** un contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle **acque** e delle **risorse** marine se contribuisce in modo sostanziale al buono stato delle acque, comprese le acque **dolci**, **le acque di transizione** e le acque costiere,

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico **basati su indicatori** che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici;

(b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico **basati su indicatori** che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio **basati su indicatori** a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico **basati su indicatori** di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.

4. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 1° luglio 2020.

Emendamento

Articolo 8

Contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

1. Si considera che un'attività economica **dia** un contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione **dei corpi idrici** e delle **acque** marine se contribuisce in modo sostanziale al buono stato delle acque, comprese le acque **interne di superficie**, **gli estuari** e le acque

o al buono stato ecologico delle acque marine, attraverso una delle modalità descritte di seguito:

(a) la protezione dell'ambiente dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, assicurandone la raccolta e il trattamento adeguati a norma degli articoli 3, 4, 5 e 11 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio⁵³;

(b) la protezione della salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque potabili, provvedendo a che siano esenti da microorganismi, parassiti e sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e *a* che soddisfino i requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A e B, della direttiva 98/83/CE⁵⁴ del Consiglio, e aumentando l'accesso dei cittadini ad acqua potabile pulita;

(c) l'estrazione dell'acqua in linea con l'obiettivo di un buono stato quantitativo come definito nella tabella 2.1.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE;

(d) il miglioramento dell'efficienza idrica, agevolando il riutilizzo dell'acqua o

costiere, o al buono stato ecologico delle acque marine, *e se contempla misure adeguate per ripristinare, proteggere o preservare la diversità biologica, la produttività, la resilienza, il valore e la salute complessiva dell'ecosistema marino, nonché la sussistenza delle comunità che da esso dipendono*, attraverso una delle modalità descritte di seguito:

(a) la protezione dell'ambiente *marino, comprese le acque di balneazione (rivierasche e marine)*, dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, *compresa la plastica*, assicurandone la raccolta e il trattamento adeguati a norma degli articoli 3, 4, 5 e 11 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio⁵³ *o conformemente alle migliori tecniche disponibili di cui nella direttiva 2010/75/UE*;

(a bis) la protezione dell'ambiente acquatico dagli effetti negativi degli scarichi e delle emissioni in mare, in conformità di convenzioni dell'IMO come la Convenzione MARPOL, nonché convenzioni non coperte da quest'ultima, quali la Convenzione per la gestione delle acque di zavorra e le Convenzioni marittime regionali;

(b) la protezione della salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque potabili, provvedendo a che siano esenti da microorganismi, parassiti e sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e *verificando* che soddisfino i requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A e B, della direttiva 98/83/CE⁵⁴ del Consiglio, e aumentando l'accesso dei cittadini ad acqua potabile pulita;

(c) l'estrazione dell'acqua in linea con l'obiettivo di un buono stato quantitativo come definito nella tabella 2.1.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE;

(d) il miglioramento *della gestione delle acque e* dell'efficienza idrica,

qualsiasi altra attività che protegga o migliori la qualità dei corpi idrici dell'Unione conformemente alla direttiva 2000/60/CE;

(e) la garanzia di un uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini o il contributo al buono stato ecologico delle acque marine, determinato sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE, e come ulteriormente specificato nella decisione (UE) 2017/848 della Commissione⁵⁵.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di:

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;

(b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un unico atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.

4. Entro il 1° luglio 2022 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2022.

⁵³ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del

agevolando il riutilizzo dell'acqua, *i sistemi di gestione delle acque piovane* o qualsiasi altra attività che protegga o migliori la qualità *e la quantità* dei corpi idrici dell'Unione conformemente alla direttiva 2000/60/CE;

(e) la garanzia di un uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini o il contributo al buono stato ecologico delle acque marine, determinato sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE, e come ulteriormente specificato nella decisione (UE) 2017/848 della Commissione⁵⁵.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di:

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico *basati su indicatori* che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;

(b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico *basati su indicatori* che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio *basati su indicatori* a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un unico atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.

4. Entro il 1° luglio 2022 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2022.

⁵³ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del

21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

⁵⁴ Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

⁵⁵ Decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 43).

21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

⁵⁴ Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

⁵⁵ Decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 43).

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 9

Testo della Commissione

Articolo 9

Contributo sostanziale all'economia circolare **e alla** prevenzione **e al riciclaggio** dei rifiuti

1. Si considera che un'attività economica **dà** un contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare **e alla** prevenzione **e al** riciclaggio dei rifiuti se contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di questo obiettivo ambientale attraverso una delle modalità descritte di seguito:

(a) il miglioramento dell'uso efficiente delle materie prime nella produzione, anche riducendo l'uso di quelle primarie e aumentando il ricorso a sottoprodotti e

Emendamento

Articolo 9

Contributo sostanziale all'economia circolare, **compresi la** prevenzione dei rifiuti **e l'aumento dell'utilizzo delle materie prime secondarie**

1. Si considera che un'attività economica **dia** un contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare, **compresi la** prevenzione, **il riutilizzo e il** riciclaggio dei rifiuti, **durante l'intero ciclo di vita di un prodotto o di un'attività economica nelle diverse fasi della produzione, del consumo e della fine uso**, se **tale attività** contribuisce in modo sostanziale, **conformemente all'acquis dell'UE**, al raggiungimento di questo obiettivo ambientale attraverso una delle modalità descritte di seguito:

(a) il miglioramento dell'uso efficiente delle materie prime **e delle risorse** nella produzione, anche riducendo l'uso di quelle primarie e aumentando il ricorso a

rifiuti;

(b) l'aumento **della durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento o riutilizzabilità;**

(c) l'aumento della riciclabilità dei prodotti, compresi i singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l'impiego di prodotti e materiali non riciclabili;

(d) la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

(e) il prolungamento dell'uso dei prodotti, anche incrementando il riutilizzo, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento, la riparazione e la condivisione dei prodotti da parte dei consumatori;

(f) l'aumento dell'uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti;

(g) una minore produzione di rifiuti;

(h) l'aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti;

sottoprodotti e **alle materie prime secondarie, contribuendo così alla fine delle operazioni di trattamento dei rifiuti;**

(b) **la progettazione, la fabbricazione e l'aumento dell'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili;**

(c) **la progettazione di prodotti ricavati da rifiuti e l'aumento della riutilizzabilità e della riciclabilità dei prodotti, compresi i singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l'impiego di prodotti e materiali non riciclabili;**

(d) la riduzione del contenuto di sostanze pericolose **e la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti** in materiali e prodotti, **in linea con i requisiti giuridici armonizzati stabiliti a livello dell'Unione, segnatamente con le disposizioni della legislazione unionale che garantiscono una gestione sicura delle sostanze, dei materiali, dei prodotti e dei rifiuti;**

(e) il prolungamento dell'uso dei prodotti, anche incrementando il riutilizzo, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento, la riparazione e la condivisione dei prodotti da parte dei consumatori;

(f) l'aumento dell'uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti;

(g) una minore produzione di rifiuti, **ivi compreso nei processi connessi alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, alla fabbricazione, alla costruzione e alla demolizione;**

(h) l'aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti **conformemente alla gerarchia dei rifiuti;**
(h bis) l'aumento dello sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti

- (i) l'evitare l'incenerimento *e* lo smaltimento dei rifiuti;
- (j) l'evitare e il ripulire spargimenti di rifiuti e altre forme di inquinamento causate da una gestione non corretta dei rifiuti;
- (k) l'uso efficiente delle risorse energetiche naturali.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di:

- (a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale sia all'economia circolare sia alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti;
- (b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del

necessarie per la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio;

- (i) l'evitare l'incenerimento, lo smaltimento *e il collocamento in discarica* dei rifiuti *conformemente alla gerarchia dei rifiuti;*
- (j) l'evitare, *il ridurre* e il ripulire spargimenti di rifiuti e altre forme di inquinamento, *comprese la prevenzione e la riduzione dei rifiuti marini*, causate da una gestione non corretta dei rifiuti;
- (j bis) la riduzione della generazione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici;*
- (k) l'uso efficiente delle risorse energetiche naturali, *delle materie prime, dell'acqua e del suolo in linea con l'uso a cascata delle risorse;*

(k bis) la promozione della bioeconomia mediante l'uso sostenibile di fonti rinnovabili per la produzione di materiali e beni.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di:

- (a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico, *basati sugli indicatori relativi all'economia circolare della Commissione*, che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale sia all'economia circolare sia alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti;
- (b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico, *basati sugli indicatori relativi all'economia circolare della Commissione*, che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri

presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.

4. Entro il 1° luglio 2021 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2021.

di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico, **basati sugli indicatori relativi all'economia circolare della Commissione**, di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.

4. Entro il 1° luglio 2021 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2021.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Articolo 10

Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento

1. Si considera che un'attività economica **dà** un contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se contribuisce **a un elevato livello di** protezione dell'ambiente dall'inquinamento attraverso una delle modalità descritte di seguito:

- (a) la riduzione delle emissioni inquinanti diverse dai gas a effetto serra nell'aria, nell'acqua e nel suolo;
- (b) il miglioramento del livello di qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo nelle zone in cui l'attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli impatti negativi e i rischi per la salute umana e l'ambiente;
- (c) la riduzione degli effetti nocivi significativi sulla salute umana e sull'ambiente legati alla produzione e

Emendamento

Articolo 10

Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento

1. Si considera che un'attività economica **dia** un contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se contribuisce **in modo sostanziale alla** protezione dell'ambiente dall'inquinamento attraverso una delle modalità descritte di seguito:

- (a) la riduzione delle emissioni inquinanti diverse dai gas a effetto serra nell'aria, nell'acqua e nel suolo;
- (b) il miglioramento del livello di qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo nelle zone in cui l'attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli impatti negativi e i rischi per la salute umana e l'ambiente;
- (c) la riduzione degli effetti nocivi significativi sulla salute umana e sull'ambiente legati alla produzione e

all'uso di sostanze chimiche.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di:

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;

(b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.

4. Entro il 1° luglio 2021 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2021.

all'uso di sostanze chimiche.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di:

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico **basati su indicatori** che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;

(b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico **basati su indicatori** che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.

4. Entro il 1° luglio 2021 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2021.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 11

Testo della Commissione

Articolo 11

Contributo sostanziale alla protezione di ecosistemi sani

1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un'attività economica **dà** un contributo sostanziale all'esistenza di ecosistemi sani se contribuisce in modo

Emendamento

Articolo 11

Contributo sostanziale alla protezione **della biodiversità e** di ecosistemi sani **o al ripristino degli ecosistemi danneggiati**

1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un'attività economica **dia** un contributo sostanziale **alla biodiversità e** all'esistenza di ecosistemi sani **o al**

sostanziale a proteggere, conservare e migliorare la biodiversità e i servizi ecosistemici conformemente ai pertinenti strumenti legislativi e non legislativi dell'Unione, attraverso una delle modalità descritte di seguito:

- (a) **la** conservazione della natura (habitat, specie); **la** protezione, **il** ripristino e **il** miglioramento dello stato degli ecosistemi e della loro capacità di fornire servizi;
- (b) la gestione sostenibile del territorio, anche attraverso un'adeguata protezione della biodiversità del suolo; la neutralità in termini di degrado del suolo; la bonifica dei siti contaminati;
- (c) pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono ad arrestare o prevenire la deforestazione e la perdita di habitat;
- (d) la gestione sostenibile delle foreste.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di:

- (a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione di ecosistemi sani;

ripristino degli ecosistemi danneggiati se contribuisce in modo sostanziale a proteggere, conservare e migliorare **o ripristinare** la biodiversità e i servizi ecosistemici conformemente ai pertinenti strumenti legislativi e non legislativi dell'Unione, attraverso una delle modalità descritte di seguito:

- (a) **misure di** conservazione della natura **per mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, habitat naturali e specie di fauna e flora selvatiche e per raggiungere popolazioni appropriate di specie naturalmente presenti, nonché misure di** protezione, ripristino e miglioramento dello stato degli ecosistemi e della loro capacità di fornire servizi;
- (b) la gestione sostenibile del territorio, anche attraverso un'adeguata protezione della biodiversità del suolo; la neutralità in termini di degrado del suolo; la bonifica dei siti contaminati;
- (c) pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono ad arrestare o prevenire la deforestazione e la perdita di habitat;
- (d) la gestione sostenibile delle foreste, **tenendo conto del regolamento dell'UE sul legname, del regolamento LULUCF dell'UE, della direttiva dell'UE sulle energie rinnovabili e della legislazione nazionale applicabile, che è in linea con questa normativa e con le conclusioni della Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE).**

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di:

- (a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico **basati su indicatori** che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione **della**

(b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.

4. Entro il 1° luglio 2022 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2022.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 12

Testo della Commissione

Articolo 12

Danno significativo agli obiettivi ambientali

Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si considera che un'attività economica danneggia in modo significativo:

- (a) la mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- (b) l'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima, attuale e previsto, sull'ambiente naturale e costruito dove l'attività si svolge,

biodiversità e di ecosistemi sani o al ripristino degli ecosistemi danneggiati;

(b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico **basati su indicatori** che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio **basati su indicatori** a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.

4. Entro il 1° luglio 2022 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2022.

Emendamento

Articolo 12

Danno significativo agli obiettivi ambientali

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si considera che, **tenendo conto del suo intero ciclo di vita**, un'attività economica danneggia in modo significativo:

- (a) la mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- (b) l'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima, attuale e previsto, sull'ambiente naturale e costruito dove l'attività si svolge,

e anche al di fuori di esso;

(c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce in misura significativa al buono stato delle acque dell'Unione, comprese le acque dolci, le acque di transizione e le acque costiere, o al buono stato ecologico delle acque marine dell'Unione;

(d) l'economia circolare e la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali **in una o più** fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; oppure, se l'attività comporta un aumento significativo nella produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti;

(e) la prevenzione e il controllo dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

(f) gli ecosistemi sani, se l'attività nuoce in misura significativa al buono stato degli ecosistemi.

e anche al di fuori di esso;

(c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce in misura significativa al buono stato delle acque dell'Unione, comprese le acque dolci, le acque di transizione e le acque costiere, o al buono stato ecologico delle acque marine dell'Unione, **in linea con la direttiva 2008/56/CE e la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;**

(d) l'economia circolare e la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali **e delle risorse, quali energie non rinnovabili, materie prime, acqua e suolo, direttamente o indirettamente in diverse** fasi del ciclo di vita dei prodotti, **comprese inefficienze legate a caratteristiche destinate a limitare la durata di vita dei prodotti e** anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; oppure, se l'attività comporta un aumento significativo nella produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti;

(e) la prevenzione e il controllo dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

(f) gli ecosistemi sani, se l'attività nuoce in misura significativa al buono stato **e alla resilienza** degli ecosistemi, **compresi biodiversità e uso del suolo.**

1 bis. Nel valutare un'attività economica in base ai criteri di cui alle lettere da a) ad f), sono presi in considerazione gli impatti ambientali dell'attività stessa, nonché dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita e, se necessario, lungo l'intera catena del valore.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Articolo 13

Garanzie minime di salvaguardia

Le garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 3, lettera c), sono procedure attuate dall'impresa che svolge un'attività economica al fine di garantire che siano osservati i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, segnatamente: il diritto a non essere costretti al lavoro forzato, alla libertà di associazione, il diritto dei lavoratori di organizzarsi, il diritto di contrattazione collettiva, la parità di retribuzione tra uomini e donne per lavoro di pari valore, la non discriminazione per quanto riguarda le opportunità e il trattamento in materia di impiego e occupazione, nonché il diritto a non essere costretti al lavoro minorile.

Emendamento

Articolo 13

Garanzie minime di salvaguardia

Le garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 3, lettera c), sono procedure attuate dall'impresa che svolge un'attività economica al fine di garantire che siano osservati i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, segnatamente: il diritto a non essere costretti al lavoro forzato, alla libertà di associazione, il diritto dei lavoratori di organizzarsi, il diritto di contrattazione collettiva, la parità di retribuzione tra uomini e donne per lavoro di pari valore, la non discriminazione per quanto riguarda le opportunità e il trattamento in materia di impiego e occupazione, nonché il diritto a non essere costretti al lavoro minorile.

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione procede a una valutazione d'impatto delle conseguenze e dell'opportunità di una revisione del presente regolamento per includere il rispetto di altre garanzie minime che l'impresa che svolge un'attività economica deve osservare per stabilire se detta attività economica sia ecosostenibile.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

Prescrizioni applicabili ai criteri di vaglio tecnico

1. I criteri di vaglio tecnico adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2:

- (a) individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti non solo a breve ma anche a lungo termine di una determinata attività economica;
- (b) specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo agli obiettivi ambientali pertinenti;
- (c) sono qualitativi o quantitativi, o entrambi, e contengono valori soglia se possibile;
- (d) fanno riferimento, dove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell'Unione sia ai metodi della stessa per svolgere una valutazione dell'impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, tenendo conto di ogni pertinente legislazione unionale in vigore;
- (e) si basano su prove scientifiche irrefutabili e **tengono conto, se del caso, del** principio di precauzione sancito dall'articolo 191 del TFUE;
- (f) tengono conto dell'impatto ambientale dell'attività economica, nonché dei prodotti e dei servizi da essa forniti, **in particolare** prendendo in considerazione la loro produzione, uso e fine vita;

Articolo 14

Prescrizioni applicabili ai criteri di vaglio tecnico

1. I criteri di vaglio tecnico adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2:

(-a) si fondano su indicatori armonizzati che misurano l'impatto ambientale mediante una valutazione armonizzata del ciclo di vita;

- (a) individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti non solo a breve ma anche a lungo termine di una determinata attività economica;
- (b) specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo agli obiettivi ambientali pertinenti;
- (c) sono qualitativi o quantitativi, o entrambi, e contengono valori soglia se possibile;
- (d) fanno riferimento, dove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell'Unione sia ai metodi della stessa per svolgere una valutazione dell'impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, tenendo conto di ogni pertinente legislazione unionale in vigore **e riconoscendo la competenza degli Stati membri;**
- (e) si basano su prove scientifiche irrefutabili e **aderiscono al** principio di precauzione sancito dall'articolo 191 del TFUE;
- (f) tengono conto dell'impatto ambientale dell'attività economica, nonché dei prodotti e dei servizi da essa forniti **durante tutto il loro ciclo di vita e, se necessario, lungo l'intera catena del valore,** prendendo in considerazione la loro

produzione *dal trattamento delle materie prime fino al prodotto finale*, uso, fine vita e riciclaggio;

(f bis) tengono conto dei costi dell'assenza di azione, sulla base del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030;

(g) tengono conto della natura e delle dimensioni dell'attività economica;

(g) tengono conto della natura e delle dimensioni dell'attività economica, *e dell'eventualità che un'attività sia in fase di transizione verso una configurazione e/o un funzionamento sostenibili, attraverso progetti di ricerca e innovazione, tabelle di marcia e percorsi specifici atti a realizzare tale transizione;*

(h) tengono conto *del potenziale impatto sulla liquidità del mercato*, del rischio che determinati attivi non siano recuperabili a causa di una perdita di valore dovuta al passaggio a un'economia più sostenibile, come pure del rischio di creare incentivi non coerenti;

(h) tengono conto del rischio che determinati attivi non siano recuperabili a causa di modifiche giuridiche e di una perdita di valore dovuta al passaggio a un'economia più sostenibile, come pure del rischio di creare incentivi non coerenti;

(h bis) sono semplici da applicare ed evitano inutili oneri eccessivi dal punto di vista della conformità;

(i) coprono tutte le attività economiche all'interno di un *determinato settore* e assicurano che siano trattate in modo equo se contribuiscono nella stessa misura a uno o più obiettivi ambientali, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato;

(i) coprono tutte le attività economiche all'interno di un *macrosettore economico* e assicurano che siano trattate in modo equo *in termini di rischi per la sostenibilità* se contribuiscono nella stessa misura a uno o più obiettivi ambientali *e non nuocciono in misura significativa a qualsiasi altro obiettivo ambientale di cui agli articoli 3 e 12*, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato;

(j) sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità ogniqualvolta possibile.

(j) sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità ogniqualvolta possibile.

2. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri applicabili ad attività legate al passaggio all'energia pulita, segnatamente l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di un

2. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri *basati su indicatori* applicabili ad attività legate al passaggio all'energia pulita *verso l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra*, segnatamente l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nella

obiettivo ambientale.

3. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri riguardanti le attività legate al passaggio a una mobilità pulita o climaticamente neutra, anche grazie al trasferimento modale, a misure di efficienza e all'uso di carburanti alternativi, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale alla realizzazione di un obiettivo ambientale.

4. La Commissione riesamina periodicamente i criteri di vaglio di cui al punto 1 e, se del caso, modifica gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici.

misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di un obiettivo ambientale.

3. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri riguardanti le attività legate al passaggio a una mobilità pulita o climaticamente neutra, anche grazie al trasferimento modale, a misure di efficienza e all'uso di carburanti alternativi, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale alla realizzazione di un obiettivo ambientale.

3 bis. Se è evidente che la maggior parte delle imprese che svolgono una determinata attività economica è impegnata in un percorso di trasformazione sostenibile, i criteri di vaglio tecnico possono tenerne conto. Tale percorso può essere dimostrato da un'intensa attività di ricerca e sviluppo, da grandi progetti di investimento in tecnologie nuove e maggiormente sostenibili o da piani concreti di transizione che si trovino almeno nelle prime fasi di attuazione.

4. La Commissione riesamina periodicamente i criteri di vaglio di cui al punto 1 e, se del caso, modifica gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 15

Testo della Commissione

Articolo 15

Piattaforma sulla finanza sostenibile

1. La Commissione istituisce una piattaforma sulla finanza sostenibile composta da:

Emendamento

Articolo 15

Piattaforma sulla finanza sostenibile

1. La Commissione istituisce una piattaforma sulla finanza sostenibile ***la cui composizione garantisce un equilibrio, un'ampia gamma di opinioni e la parità di***

- (a) rappresentanti:
- i) dell'Agenzia europea dell'ambiente;
 - ii) delle autorità europee di vigilanza;
 - iii) della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti;

(b) esperti che rappresentano portatori di interessi del settore privato;

(c) esperti *nominati a titolo personale, in possesso di conoscenze e di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente regolamento.*

2. La piattaforma sulla finanza sostenibile:

genere. Essa è composta, in modo equilibrato, da rappresentanti dei seguenti gruppi:

- (a) rappresentanti:
- i) dell'Agenzia europea dell'ambiente;
 - ii) delle autorità europee di vigilanza;
 - iii) della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti;

iii bis) dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;

iii ter) del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG);

(b) esperti che rappresentano portatori di interessi del settore privato, *compresi i partecipanti ai mercati finanziari e non finanziari e i settori economici, che rappresentano le industrie interessate;*

(b bis) esperti che rappresentano la società civile, compresi esperti con competenze nel settore ambientale, sociale, del lavoro e della governance;

(c) esperti *che rappresentano il mondo accademico, comprese le università, gli istituti di ricerca e i think tank, anche con competenze globali.*

1 bis. Gli esperti di cui alle lettere b) e c) sono nominati in conformità dell'articolo 237 del regolamento finanziario e possiedono conoscenze ed esperienze comprovate nei settori coperti dal presente regolamento, in particolare la sostenibilità nel settore finanziario.

1 ter. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono debitamente e tempestivamente informati riguardo alla procedura di selezione degli esperti che comporranno la piattaforma.

2. La piattaforma sulla finanza sostenibile:

(-a) fornisce consulenza alla Commissione riguardo all'introduzione di indicatori armonizzati di cui

all'articolo 14, paragrafo 1, lettera (-a), e all'eventuale necessità di aggiornarli; a tal fine, attinge dai lavori di organismi e iniziative pertinenti dell'Unione, in particolare il quadro di monitoraggio dell'economia circolare;

(a) fornisce consulenza alla Commissione riguardo ai criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 14, e sull'eventuale necessità di aggiornarli;

(b) analizza l'impatto dei criteri di vaglio tecnico in termini dei potenziali costi e benefici derivanti dalla loro applicazione;

(c) assiste la Commissione nell'esame delle richieste, provenienti dai portatori di interessi, di elaborazione o revisione dei criteri di vaglio tecnico inerenti a una determinata attività economica;

(d) fornisce consulenza alla Commissione sull'adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico per eventuali ulteriori usi;

(e) monitora i flussi di capitali diretti verso investimenti sostenibili e ne dà conto periodicamente alla Commissione;

(a) fornisce consulenza alla Commissione riguardo ai criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 14, e sull'eventuale necessità di aggiornarli;

(b) analizza l'impatto dei criteri di vaglio tecnico **sulla base di dati e ricerche scientifiche ove disponibili**, in termini dei potenziali costi e benefici derivanti dalla loro applicazione;

(c) assiste la Commissione nell'esame delle richieste, provenienti dai portatori di interessi, di elaborazione o revisione dei criteri di vaglio tecnico inerenti a una determinata attività economica **sulla base di dati e ricerche scientifiche ove disponibili; le conclusioni di tali analisi sono pubblicate tempestivamente sul sito web della Commissione;**

(d) **su richiesta della Commissione o del Parlamento europeo**, fornisce consulenza alla Commissione **o al Parlamento europeo** sull'adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico per eventuali ulteriori usi;

(d bis) fornisce consulenza alla Commissione, in collaborazione con l'EFRAG, sullo sviluppo di norme contabili riguardanti la sostenibilità e di norme integrate di informativa per le società e i partecipanti ai mercati finanziari, anche attraverso la revisione della direttiva 2013/34/UE;

(e) monitora **le tendenze, a livello dell'UE e degli Stati membri, riguardanti i flussi di capitali provenienti da attività economiche aventi un impatto negativo sulla sostenibilità ambientale e diretti verso investimenti sostenibili sulla base di dati e ricerche scientifiche ove disponibili**, e ne dà conto periodicamente alla

(f) fornisce consulenza alla Commissione sull'eventuale necessità di modificare il presente regolamento.

Commissione;

(f) fornisce consulenza alla Commissione sull'eventuale necessità di modificare il presente regolamento, **in particolare per quanto concerne la pertinenza e la qualità dei dati, e le modalità per ridurre l'onere amministrativo;**

(f bis) contribuisce alla valutazione e allo sviluppo di normative e politiche in materia di finanza sostenibile, comprese questioni di coerenza strategica;

(f ter) assiste la Commissione nella definizione di eventuali obiettivi sociali.

2 bis. Nell'adempimento di tali compiti la piattaforma tiene debitamente conto dei dati appropriati e della ricerca scientifica pertinente. Essa può condurre consultazioni pubbliche per raccogliere le opinioni dei portatori di interessi su questioni specifiche nell'ambito del suo mandato.

3. La piattaforma sulla finanza sostenibile è presieduta dalla Commissione.

3. La piattaforma sulla finanza sostenibile è presieduta dalla Commissione **ed è costituita conformemente alle regole orizzontali della Commissione per i gruppi di esperti. La Commissione pubblica le analisi, le deliberazioni, le relazioni e i verbali della piattaforma sul suo sito web.**

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 16

Testo della Commissione

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3,

Emendamento

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3,

all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [Date of entry into force of this Regulation].

3. La delega di potere di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio **sollevano** obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due

all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3. La delega di potere di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. ***Nel quadro della preparazione degli atti delegati, la Commissione procede alle opportune consultazioni e valutazioni delle opzioni strategiche proposte.***

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 2, ***dell'articolo 12, paragrafo 2, e dell'articolo 13, paragrafo 3***, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio ***hanno sollevato*** obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui ***esso*** è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la

mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Articolo 17

Clausola di riesame

1. Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione valuta i seguenti aspetti:

(a) i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'elaborazione di criteri di vaglio tecnico delle attività economiche ecosostenibili;

(b) l'eventuale necessità di rivedere i criteri fissati nel presente regolamento per considerare ecosostenibile un'attività economica;

(c) l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento per includere altri obiettivi di sostenibilità, in particolare obiettivi sociali;

(d) l'uso della definizione di investimento ecosostenibile nel diritto dell'Unione, e a livello di Stati membri, inclusa l'opportunità di istituire un meccanismo di verifica della conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

Emendamento

Articolo 17

Clausola di riesame

1. Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione **e l'impatto** del presente regolamento. La relazione valuta i seguenti aspetti:

(a) i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'elaborazione di criteri di vaglio tecnico **basati su indicatori** delle attività economiche ecosostenibili;

(b) l'eventuale necessità di rivedere i criteri **e l'elenco degli indicatori** fissati nel presente regolamento per considerare ecosostenibile un'attività economica, **al fine di agevolare l'innovazione e la transizione sostenibile**;

(c) l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento per includere altri obiettivi di sostenibilità, in particolare obiettivi sociali;

(d) l'uso della definizione di investimento ecosostenibile **e di investimento con impatto ambientale negativo** nel diritto dell'Unione, e a livello di Stati membri, inclusa l'opportunità di **rivedere o** istituire un meccanismo di verifica **supplementare** della conformità ai criteri **basati su indicatori** stabiliti nel presente regolamento;

(d bis) l'eventuale necessità di sviluppare ulteriormente gli obblighi integrati di informativa di cui all'articolo 17 bis (nuovo) in rapporto alla divulgazione di informazioni non finanziarie e riguardanti la diversità da parte di talune grandi imprese e gruppi in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(d ter) l'efficacia della tassonomia nell'incanalare gli investimenti privati verso attività sostenibili.

1 bis. Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l'ambito di applicazione del presente regolamento se questo crea oneri amministrativi eccessivi o se i dati necessari per i partecipanti ai mercati finanziari non sono disponibili in misura sufficiente.

2. *La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte a corredo della relazione.*

2. *Le relazioni sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte legislative a corredo della relazione.*

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 18

Testo della Commissione

Articolo 18

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Gli articoli da 3 a 13 del presente regolamento si applicano:
 - (a) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, punti (1) e (2), a decorrere dal 1° luglio 2020;
 - (b) in relazione agli obiettivi

Emendamento

Articolo 18

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Gli articoli da 3 a 13 del presente regolamento si applicano:
 - (a) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, punti (1) e (2), a decorrere dal 1° luglio 2020;
 - (b) in relazione agli obiettivi

ambientali di cui all'articolo 5, punti (4) e (5), a decorrere dal 31 dicembre 2021;

(c) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, punti (3) e (6), a decorrere dal 31 dicembre 2022.

ambientali di cui all'articolo 5, punti (4) e (5), a decorrere dal 31 dicembre 2021;

(c) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, punti (3) e (6), a decorrere dal 31 dicembre 2022.

(c bis) L'entrata in vigore dell'articolo 17 bis è subordinata all'esito della valutazione d'impatto di cui all'articolo 16 quater, lettera a), che dimostra il valore aggiunto, la fattibilità e la proporzionalità delle modifiche alla direttiva 2013/34/UE.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili		
Riferimenti	COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)		
Presentazione della proposta al PE	24.5.2018		
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	ECON 5.7.2018	ENVI 5.7.2018	
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 5.7.2018	ITRE 5.7.2018	IMCO 5.7.2018
Pareri non espressi Decisione	BUDG 28.6.2018	ITRE 19.6.2018	IMCO 19.6.2018
Relatori Nomina	Bas Eickhout 13.11.2018	Sirpa Pietikäinen 13.11.2018	
Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	15.11.2018		
Esame in commissione	6.12.2018	22.1.2019	
Approvazione	11.3.2019		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	52 45 19	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marco Affronte, Margrete Auken, Ivo Belet, Pervenche Berès, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Stefan Eck, Markus Ferber, Jonás Fernández, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Neena Gill, Julie Girling, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Anneli Jäätteenmäki, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Kateřina Konečná, Werner Langen, Giovanni La Via, Peter Liese, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Alex Mayer, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Dariusz Rosati, Anne Sander, Martin Schirdewan, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renate Sommer, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtegas, Adina-Ioana Vălean, Babette Winter, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jørn Dohrmann, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christofer Fjellner, Ashley Fox, Anja Hazekamp, Sophia in 't Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Ana Miranda, Luigi Morgano, Sirpa Pietikäinen, Michel Reimon, Andreas Schwab, Bart Staes, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken		

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	David Campbell Bannerman, Silvia Costa, Rosa D'Amato, Michael Gahler, Czesław Hoc, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jaromír Kohlíček, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Carolina Punset, Dennis Radtke, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Paul Rübig, Anders Sellström, Thomas Waitz, Jarosław Wałęsa, Kosma Złotowski
Deposito	13.3.2019

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

52	+
ALDE	Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck
ECR	David Campbell Bannerman, Jørn Dohrmann, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet, Kay Swinburne
EFDD	Bernard Monot
ENF	Barbara Kappel
PPE	Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Markus Ferber, Christoffer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Giovanni La Via, Peter Liese, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Luděk Niedermayer, Dennis Radtke, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Andreas Schwab, Anders Sellström, Renate Sommer, Theodor Dumitru Stolojan, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa

45	-
ECR	Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski
EFDD	Julia Reid
GUE/NGL	Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan
PPE	Stefan Gehrold, Julie Girling
S&D	Pervenche Berès, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Silvia Costa, Miriam Dalli, Seb Dance, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Susanne Melior, Clare Moody, Luigi Morgano, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

19	0
ALDE	Gerben-Jan Gerbrandy, Sophia in 't Veld, Carolina Punset, Frédérique Ries
EFDD	Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

PPE	Lukas Mandl, Sirpa Pietikäinen
VERTS/ALE	Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Ana Miranda, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Bart Staes, Ernest Urtasun, Thomas Waitz

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti